

GIOVANNI B. VARNIER

*LAICITÀ, RADICI CRISTIANE E REGOLAMENTAZIONE
DEL FENOMENO RELIGIOSO NELLA DIMENSIONE DELL'U.E. **

SOMMARIO: 1) *L'Europa tra laicità e laicismo*; 2) *Distinzione e collaborazione tra Stato e confessioni religiose*; 3) *La disciplina del fenomeno religioso a livello europeo*; 4) *Il fronte islamico*; 5) *La dimensione universale della Chiesa cattolica*; 6) *Considerazioni conclusive*.

1) *L'Europa tra laicità e laicismo*

Il tempo, pur contenuto, che ho a disposizione non può impedirmi di ringraziare il Comune di Spoleto e il locale Lions Club e di rivolgere il più affettuoso saluto al promotore e coordinatore di questo incontro il Preside Professore Eduardo Rozo Acuña.

I nostri percorsi accademici e umani si incontrarono casualmente – come spesso avviene – esattamente venti anni orsono, nel 1987, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino. Nel tempo intercorrente da allora ad oggi la casualità ha lasciato spazio alla salda amicizia e a diverse occasioni di collaborazione scientifica. Desidero in particolare ricordare come l'organizzazione e lo svolgimento di questo incontro abbia un ideale antefatto nel Convegno internazionale *Tendencias Actuales del Derecho Italiano*, tenutosi presso l'*Universidad Externado de Colombia* nel settembre 1994¹, a cui partecipai insieme ad altri docenti legati a diverso titolo all'Ateneo urbinato.

Ebbene, mi pare che sia significativo unire Bogotà, terra di nascita di Eduardo Rozo Acuña, con Spoleto, suo luogo di elezione, nel senso di

* *Relazione presentata al convegno: "L'Unione Europea dopo la riforma di Lisbona del 18 ottobre 2007", organizzato a Spoleto, il 29 novembre 2007, dal Centro Internazionale per lo Studio del Diritto Comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".*

¹ Le relazioni tenute in occasione del convegno sono pubblicate, nella loro stesura definitiva in lingua italiana, in *Studi Urbinati di Scienze giuridiche, politiche ed economiche*, LXII (1993-94), n. 46, pp. 93-222.

eligere aliquem amicum (scegliersi uno per amico); scelta che vuol dire decidere di stabilirsi in questa comunità ma anche essere scelto da essa per promuovere il nostro convegno.

Ma non è questo il solo legame che unisce l'incontro del passato con quello di oggi, perché a Bogotá svolsi una relazione che ha un titolo: *Valori religiosi e società civile: riflessioni sul caso italiano*, che presenta analogie con il tema odierno.

In quella occasione ebbi modo di ribadire un concetto che mi è particolarmente caro, cioè che si tratta di un errore intendere la laicità come qualcosa di immutabile e di statico, in una qualche forma come sublimato nel cielo delle idee, tanto per usare una immagine platonica. Quella della laicità europea, ben distinta dal modello statunitense (fondato sul principio di separazione, esistente e raggiungibile) è un'idea consolidatasi quando nel mondo occidentale esistevano una, due, tre religioni e poche confessioni e, in opposizione a queste, la laicità (come valore dell'indifferenza della società civile e politica al fenomeno religioso) avrebbe dovuto essere considerata come patrimonio privato dell'individuo.

Si tratta, dunque, della storia di un'idea che fatica a tradursi in norma e forse non potrà mai diventare tale o, quanto meno, assisteremo al fatto che gli snodi relativi al tema dei nuovi confini della laicità tra religioni e diritto continueranno a presentarsi in modi differenti. "L'uso e l'abuso del termine *laico* e dei suoi derivati (laicità, laicismo) che si fa attualmente nel discorso pubblico esigono a mio avviso qualche considerazione di carattere preliminare, che non può evitare di misurarsi né con l'evoluzione storica del termine, né con la considerevole varietà di contenuti sostanziali che nel corso del tempo gli sono stati attribuiti"².

A ciò si connette il problema dell'aggettivazione: laicità asimmetrica [Silvio Ferrari³]; relativa [Coppola]⁴; necessaria [Pacillo⁵]; europea [De Giorgi⁶]; deliberativa [Semplici⁷]; a cominciare dalla famosa *sana laicità*

² F. TRANIELLO, *I nuovi confini della convivenza*, in *Il Regno*, 2007, 10, pag. 338.

³ Cfr. S. FERRARI, *Laicità asimmetrica*, in *Il Regno*, 2006, 6, pp. 200-212.

⁴ Cfr. R. COPPOLA, *Laicità relativa*, in *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, a cura di P. PICOZZA- G. RIVETTI, Milano, Giuffè, 2007, pp. 103-117.

⁵ Cfr. V. PACILLO, *Laicità necessaria*, in *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, cit., pp. 119-147.

⁶ Cfr. F. DE GIORGI, *Laicità europea. Processi storici, categorie, ambiti*, Brescia, Morcelliana, 2007.

⁷ Cfr. S. SEMPLICI, *Per una laicità "deliberativa"*, in *Civitas*, 2006/1, pp. 159-166.

di Pio XII, che ricorda quella *pars sanior* tanto cara ai teologi, ma che può non corrispondere alla maggioranza democratica.

Invece il laicismo non si presta a molti attributi perché è già caratterizzato, trovando fondamento, in particolare, nella storica contrapposizione tra ragione e fede, quasi che la fede appartenga ai religiosi e la ragione ai laici, dimenticando la fede ragionevole e l'irrazionalità laica. Ma la laicità estrema porta con sé un pregiudizio antireligioso, lesivo della libertà di coscienza, e l'imposizione di un credo di Stato; ritengo, quindi, che lo Stato contemporaneo debba essere laico ma non laicista, perché in tale caso non risponderebbe a criteri democratici, in quanto farebbe proprio un determinato convincimento.

“Tenuta in tal modo ferma in ogni caso la sovranità dello Stato, spetta naturalmente ad esso di stabilire la posizione delle Chiese e come istituzioni di diritto pubblico e come istituzioni di diritto privato; e cioè di regolare a sua posta le sue relazioni verso di esse, o in base al diritto privato (comune o non), o in base al diritto pubblico (comune o non)”⁸.

Abbiamo qui le due opzioni, che furono prospettate nel 1924 da Francesco Ruffini nel suo celebre manuale torinese, tra le quali quasi tutti gli ordinamenti contemporanei si sono mossi per attribuire il rilievo pubblico o privato delle istituzioni religiose.

In più parlare di coesistenze religiose vuol dire che non ci troviamo in presenza di un ordinamento separatista. Per Alessandro Ferrari, un autore che ha dedicato attenzione al tema, confessionalmente l'Unione supera – dopo la fase del separatismo – il principio *cuius regio eius religio* e la laicità giuridica rappresenterebbe una nuova Westfalia in una società plurale, in luogo di quella omogenea stabilita proprio a Westfalia: “Divenuta principio costituzionale, la laicità si è, da una parte, “laicizzata”, perdendo il suo carattere di ostilità nei confronti delle religioni; dall'altra si è “secolarizzata”, divenendo non più soltanto principio di regolamentazione dei rapporti tra Stati e confessioni religiose ma, ben più ampiamente, “espressione del principio di pluralismo democratico”.

Proprio il passaggio della laicità dalla morale al diritto ne ha consentito una piena appropriazione anche da parte delle Chiese”⁹.

⁸ F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, Bocca, 1924, pag. 419.

⁹ A. FERRARI, *Religioni, laicità e democrazia in Europa: per un nuovo “patto kelseniano”*, in *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa*, a cura di F. BOLGIANI-F. MARGIOTTA BROGLIO-R. MAZZOLA, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 209.

Dopo la fine degli Stati nazionali la religione si sgancia dal quadro interordinamentale pattizio e torna ad essere un fattore di identificazione, un riferimento culturale spesso utilizzato per ricompattare gruppi sociali e per fomentare scontri di civiltà. Si tratta di quella dimensione sociale e pubblica del fatto religioso, per usare l'espressione adoperata dall'attuale presidente della Repubblica italiana in occasione del discorso pronunciato il 15 maggio 2006 dinanzi all'Assemblea che lo aveva eletto.

2) Distinzione e collaborazione tra Stato e confessioni religiose

Inoltre, sempre procedendo per sintesi, nell'esperienza giuridica contemporanea, almeno italiana, il principio di laicità non è il solo principio capace di regolare l'ambito d'azione del fattore religioso nella comunità politica. Nel quadro della laicità si sta realizzando una distinzione e collaborazione tra Stato e confessioni religiose, diversa dal separatismo (che pone l'ambito d'azione del fattore religioso nella sfera privatistica) e al principio supremo di laicità si affianca quello di collaborazione.

Il costituente italiano, in luogo del sistema di separazione (considerato ormai logoro), scelse la collaborazione (cioè lavorare insieme) tra lo Stato e tutte le confessioni (non più solo con la Chiesa cattolica). Quindi il nostro ordinamento non può essere costituzionalmente completamente laico (a maggiore ragione neppure laicista), perché la Carta prevede riconoscimento delle confessioni e della loro autonomia statutaria e, attraverso concordato e intese, fa proprio il diritto confessionale e affida a tali confessioni compiti sociali da attuare con finanziamenti pubblici.

Anche se possiamo non trovarci d'accordo è un fatto che la Chiesa cattolica svolge in molti ambiti, attraverso il volontariato in occidente e la missionarietà nel terzo mondo, una attività di supplenza alle istituzioni della società civile, così (a quasi cento venti anni dalla legge Crispi sulle opere pie) le sole strutture di immediato ricovero per un minore a rischio restano ancora gli istituti religiosi.

Parimenti è un fatto, che non trova soluzione, che l'equilibrio, proprio della laicità all'italiana, è condizionato (dal 1870 in poi) dalla variabile larghezza del Tevere, come pure è un fatto che la maggiore presenza della Chiesa nella sfera sociale conferisce ad essa un peso politico e determina una debolezza dei governanti nei confronti della religione.

Per osservare ancora il caso italiano, ricordiamo che per i vescovi la difesa della presenza pubblica del crocifisso – “oltre a esprimere il sentimento religioso di tanti cittadini” – diventa estrinsecazione di una manife-

stazione di laicità, in quanto “si pone come riferimento ai valori culturali e spirituali che stanno alla base della nostra identità nazionale ed europea. Questi elementi vanno tenuti nel debito conto in uno Stato laico e nella prospettiva di un'autentica integrazione di coloro che appartengono ad altre esperienze religiose e si richiamano a matrici culturali diverse”¹⁰.

A questo punto (considerato che il simbolo risulta una manifestazione di identità a valenza anche religiosa) sorge l'interrogativo se esiste una dimensione europea della laicità o se, invece, la disciplina delle libertà religiosa non sia fatta di tanti modelli ad alterne velocità?

Posto, come si è detto, che nel quadro della laicità si sta realizzando un sistema di collaborazione tra società civile e confessioni e lo Stato nei confronti delle religioni non si rapporta più in termini di garanzie ma di soddisfacimento di esigenze, la laicità è ormai un attributo connaturale alla società contemporanea. Diversa è la questione di come detto Stato deve rapportarsi con il fenomeno religioso; in altri termini dire laico è ormai come dire cittadino, ma, come ci sono condizioni differenti attraverso cui si esercita lo *status* di cittadinanza, così si tratta di valutare come ci si pone nei confronti delle religioni. Infatti, il carattere laico di un ordinamento giuridico non contrasta con l'esistenza di norme che tutelano il sentimento religioso o disciplinano determinati aspetti dell'esercizio delle libertà di religione; il problema è piuttosto di stabilire il rapporto tra laicità e collaborazione.

Il disegno di scristianizzare la società è dunque illiberale, perché vi è uno stretto rapporto tra libertà, libertà religiosa e tradizione culturale di un popolo e scristianizzare vuol dire recidere le radici valoriali e porre le basi di un disegno totalitario; questo mentre siamo passati dal fondamento del potere statale basato sulla grazia di Dio alla volontà della nazione e, ora, siamo ad una terza fase.

Tale nuova fase, pur non avendo ancora un fondamento, sicuramente non può ridursi al quadro burocratico di modello francese, con la fine dell'autodeterminazione nazionale e la delega all'Unione Europea, che esprime a sua volta un governo, il quale si legittima senza la fiducia del Parlamento.

Per dare concretezza al pensiero con un esempio, ricordo che prima

¹⁰ Comunicato dei lavori della 52° Assemblea Generale della CEI, Roma, 27 novembre 2003, in *Echiridion CEI. Decreti. Dichiarazioni. Documenti pastorali per la Chiesa italiana*, vol. 7, 2001-2005, Bologna, E.D.B., 2006, pag. 703.

dello sbilanciamento di una decina di anni orsono la Repubblica italiana si legittimava nella formula della cosiddetta *Repubblica dei partiti dell'arco costituzionale*, espressione del Comitato di Liberazione Nazionale¹¹; orbene ci sono non pochi che ritengono che la nuova U.E. debba ricercare il modello di legittimazione negli imperi sovranazionali che precedettero la formazione degli Stati a base nazionale.

Lo Stato laico significa uguaglianza di opportunità tra tutte le fedi e distinzione tra la sfera civile e quella religiosa e il nostro ordinamento (a differenza di altri che impongono la laicità, regolatrice e astratta come una religione di Stato e quindi obbligatoria) intende la laicità non come indifferenza al fenomeno religioso, ma prevede un sistema di collaborazione, specialmente in campo sociale, che implica lealtà tra Stato e organizzazioni religiose e sposta verso nuovi confini la realizzazione del principio supremo di laicità, anche perché la posizione maggioritaria della Chiesa cattolica non può che riflettersi nell'ordinamento statuale.

Non è Stato laico quello che misconosce il fenomeno religioso, per cui in quest'ottica ha più significato l'esclusione delle radici cristiane dalla memoria dell'Unione che il riconoscimento dell'identità culturale che deriva dall'universalità del pensiero greco, dai principi giuridici del diritto romano e dall'influsso del cristianesimo, a cui si aggiunge la visione dell'illuminismo. Infatti la laicità, valore essenziale dell'identità civile europea e premessa necessaria delle azioni etico-politiche in ogni Paese europeo, "si basa su tre principi irrinunciabili: *libertà* come libertà di coscienza e libertà di culto religioso; *eguaglianza* – sul piano del diritto – tra tutte le opzioni spirituali e religiose; *fraternità* (nel senso di comportamenti pubblici non aggressivi) delle diverse comunità religiose tra loro e di ciascuna nei confronti dello Stato"¹².

Appare quindi evidente che l'Europa moderna è storicamente carica di elementi che non può escludere dal processo di unificazione¹³, come pure è evidente che coscienza civile ed esperienza religiosa sono fuse nel costruire un'unica identità e la laicità si prospetta in forme diverse a se-

¹¹ Cfr. P. SCOPPOLA, *La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996*, Bologna, Il Mulino, 1997.

¹² F. DE GIORGI, *Laicità europea*, cit., pag. 202.

¹³ Cfr. V. MARANO, *Unione Europea ed esperienza religiosa. Problemi e tendenze alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2001, I, pp. 879-888.

conda delle contingenze (oggi è differente non solo rispetto all'Ottocento ma anche agli anni '70 e '80 del Novecento ¹⁴).

“Poiché l'identità dell'Unione è conseguenza anche della sua storia, è evidente che per questa via, anche se in modo più complesso, si giunge a riaffermare il primato delle radici, tra le quali quelli religiose cristiane, con tutte le conseguenze anche interpretative che detta affermazione comporta sotto il profilo dell'ermeneutica costituzionale.

Certamente l'opera sistematica sarebbe stata più facile ove il riferimento al cristianesimo fosse stato esplicitato, essendo comunque pericoloso lasciare una questione tanto delicata alla discrezionalità insita in ogni ricostruzione sistematica” ¹⁵.

Ciò perché la cultura dell'Europa è fondamentalmente cristiana e, in particolare, quella italiana è fondamentalmente cattolica.

3) *La disciplina del fenomeno religioso a livello europeo*

Dunque l'orizzonte europeo risulta quanto mai frastagliato e non c'è un modello comune del modo in cui l'U.E. intende rapportarsi con il fenomeno religioso e che segni il passaggio dal diritto ecclesiastico degli Stati ad un profilo di diritto comunitario capace di regolare la fattispecie. Così, dopo aver tracciato per anni i parametri tra identità italiana e appartenenza religiosa, in un quadro europeo si smarriscono le coordinate. Le mutevoli frontiere del terreno d'incontro tra fattore religioso e comunità politica abbracciano i caratteri della legislazione europea in materia, che (tra disomogeneità e linee comuni) è fatta di direttive comunitarie e specifiche norme dei singoli Stati. Quindi nel rapporto tra l'Unione e le confessioni religiose si deve partire da una dichiarata incompetenza dell'Europa, pur in un quadro di attenzione per il diritto fondamentale per l'esercizio della libertà religiosa e di norme comunitarie che toccano lo *status* delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali ¹⁶.

A questo punto – non prima di avere segnalato la validità scientifica e didattica del nostro incontro, che presenta la finalità della agilità e di un

¹⁴ Cfr. M. VENTURA, *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Torino, Giappichelli, 2001.

¹⁵ O. FUMAGALLI CARULLI, *A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Milano, Vita e Pensiero, 2006, pag. 147.

¹⁶ Cfr. G. BARBERINI, *Lezioni di Diritto ecclesiastico*, IV ediz., Torino, Giappichelli, 2007, pp. 347-377.

confronto tra sensibilità culturali e specificità di apporti, incontro che con diversi inter faccia e rara tempestività apre alla riflessione – vengo alla parte propositiva del mio contributo e mi allaccio alla relazione del collega Massimo Panebianco sui principi democratici (quindi non imposti dall'alto) e volti a porre argine alla reale deriva di una Unione che si struttura come super Stato burocratico; principi che devono rappresentare il fondamento dell'Unione.

I nuovi confini della laicità europea non possono che collocarsi tra religioni e diritto, perché una assoluta laicità sarebbe contraria proprio a quei principi democratici fondamento dell'Unione.

Avremo, quindi, due momenti: uno presente che vede in Europa la organizzazione delle Chiese cattolica, ortodosse, evangeliche come delle confessioni ebraica e islamica agire prima come lobby e poi come strutture istituzionali, per arrivare in seconda battuta alla costruzione di un disegno giuridico del fenomeno religioso di diritto comune. L'integrazione europea "ha suggerito alle Chiese di ripensare se stesse in un'ottica continentale, anziché puramente nazionale, e quindi di ristrutturarsi per inserirsi in qualche modo nel cammino verso l'unità dei popoli europei"¹⁷.

Non è pensabile che all'interno della stessa Europa ci sia, oltre che una moneta unica, norme comuni per l'uso degli elettrodomestici o degli ascensori, mentre si possa sposare, procreare, adottare e morire in modo diverso, con il paradosso che quando l'Europa era divisa in Stati nazionali era almeno unita dalla matrice giuridica greco-romano-cristiana. A differenza del passato, allorché la civiltà europea e occidentale era salda nei grandi principi (matrimonio monogamico ed eterosessuale), e divisa in norme nazionali, oggi abbiamo una costruzione rovesciata, unita da un collante di regolamenti (che in quanto tale non risponde a democrazia) e divisa nel contenuto dei temi etici di valore generale; situazione che ci porta a temere più il burocraticismo (che come ripeto non è democratico) che il secolarismo.

Situazione, inoltre, che è determinata dal venire meno di motivazioni ideali, per cui il nostro Continente sta passando dal pluralismo religioso, che conosceamo ed eravamo abituati a governare, al pluralismo culturale ed etico, che è ancora da definire ma che, comunque, si prospetta individuale e non collettivo.

"Vi è insomma, innegabilmente, un problema di integrazione, che di-

¹⁷ C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 7-8.

viene centrale in molti paesi europei e che esige pertanto una consapevolezza civica europea: una riflessione, da parte dell'opinione pubblica europea, che pertanto contribuisca a costruire in modo trasparente l'identità europea, come autointesa politica dei cittadini europei, come solidarietà civica che si esprime nell'ermeneutica di tali processi di reciproca intesa, come conseguente patriottismo costituzionale europeo"¹⁸.

Solo riferendosi all'ottica fino ad ora esposta si può inscrivere il contenuto della riforma di Lisbona, annunciata il 18 ottobre e firmata il 13 dicembre 2007 nella capitale del Portogallo dai capi di Stato e di governo dei 27 Paesi dell'Unione.

Il già ribattezzato *Trattato di Lisbona*, più esattamente *Trattato sull'Unione europea* (TUE), modificando i documenti esistenti allo scopo di rafforzare l'efficienza e la legittimità democratica dell'Unione allargata, segna – come sappiamo – un certo ritorno ai problemi concreti dopo l'astratto disegno di geometria costituzionale elaborato dagli "illuminati oligarchi", ma respinto dagli elettori; sbloccando quindi la situazione di stallo creatasi dopo la bocciatura referendaria del 2005, da parte della Francia e dell'Olanda sul progetto di una vera e propria Costituzione.

Integrando tra loro i diversi documenti, si espanderanno, a mio avviso, le funzioni del diritto giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'U.E., che (in un quadro ordinamentale non completamente organico al posto di un più rigido sistema costituzionale) avrà il compito di armonizzare tutto l'esistente. Tra l'esistente c'è anche un rinvio – che le conferisce valore vincolante – alla *Carta dei diritti fondamentali*.

In questa direzione, cioè quando si tratta di regolare delle questioni che non sono disciplinate in modo uniforme nei diversi Paesi membri, la via giurisprudenziale risulta preferibile a quella legislativa e, essendo assicurata la competenza dell'Unione a garantire il rispetto del principio di non discriminazione, uno Stato potrà essere condannato a causa di una condizione sfavorevole che riconoscesse ad una entità di culto. A ciò si aggiunga che quel documento apre l'orizzonte a delle nuove prospettive, ad esempio sembra sufficiente che un culto sia riconosciuto in un certo Paese per poter entrare in rapporto con l'Unione e chiedere un riconoscimento diffuso in tutto gli Stati membri.

In più il Trattato di Lisbona, pur escludendo la possibilità di concludere accordi, istituzionalizza il dialogo tra le confessioni religiose e le organizzazioni filosofiche da un lato e l'Unione dall'altro. Quindi, poiché

¹⁸ F. DE GIORGI, *Laicità europea*, cit., pp. 195-196.

la norma prevede da parte dell'U.E. "un dialogo aperto, trasparente e regolare" con le comunità religiose, avremo, dunque, un diritto dell'Unione per disciplinare il fenomeno religioso (inteso in senso lato) ancora da costruire e che, pertanto, andrà oltre quanto inserito nel preambolo del Trattato di Lisbona, ove si richiama l'ispirazione: "alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà della democrazia dell'uguaglianza, e dello stato di diritto".

Un diritto che supera ciò che è previsto dall'articolo che stabilisce che l'Unione rispetta e non pregiudica lo *status* di cui godono le Chiese e le associazioni o comunità religiose in virtù dei singoli diritti degli Stati membri.

In una prospettiva globale il profilo comunitario caratterizzerà sempre più i diversi sistemi giuridici relativi ai culti in Europa e, in effetti, come si sottolinea sovente, la competenza nazionale a disciplinare i rapporti con le confessioni religiose e le associazioni filosofiche, fissata dai trattati esistenti, rischia di trasformarsi in un contenuto vuoto a causa della natura espansiva, di cui si è detto, del diritto comunitario (propria di una tendenza del diritto in generale), diritto che da diversi anni si occupa di questioni che in modo indiretto toccano il fenomeno religioso.

Dunque ritengo di poter ipotizzare che, accanto alla norma che dà valenza istituzionale al dialogo periodico e strutturato con le Chiese e le fedi religiose (dialogo di fatto già esistente), troverà lo spazio per insinuarsi lo sforzo per la costruzione di un diritto ecclesiastico, capace di regolare il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione ¹⁹.

Una situazione schizoide che ci porta da un lato ad assistere all'estromissione del fenomeno religioso dalla cultura e dall'esperienza giuridica per entrare nella semplice cronaca e d'altro tale fenomeno ritorna con la riscoperta della religione, pur su basi diverse da quelle dell'Ottocento romantico, ma comunque capaci di segnare l'identità.

Più la corrente è forte e più è facile ma pericoloso seguirla: questo si chiama conformismo che ci conduce a favorire quello che per noi è ritenuto nuovo, il diverso da, ciò che consideriamo sempre in modo positivo rispetto all'antico del sapere occidentale. I Talebani hanno distrutto a colpi di artiglieria la statua del Buddha di Baniyan e, di fronte ad episodi

¹⁹ Cfr. G. MACRI-M. PARISI-V. TOZZI, *Diritto ecclesiastico europeo*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

simili, mi chiedo se è forse questo il nuovo che avanza a cui vogliamo prestare ascolto.

Parimenti mi sembra che l'ansia europeistica dei governanti non faccia bene alla percezione dell'idea di Europa tra i governati (per cui oggi risulta sempre più difficile essere convinti europeisti), mentre nel nostro Continente esistono i cittadini ma non ancora il popolo e il processo di unificazione, sempre tentato e mai completamente riuscito, si perde nel tempo, con una unità tale da non risultare soltanto come un mercato unico e istituzioni segnate da un eccesso di burocrazia.

4) *Il fronte islamico*

L'ulteriore osservazione vuole richiamare l'attenzione sul rapporto tra laicità e diritti tra Europa e Mediterraneo; infatti, progressivamente si è andata costituendo una identità religiosa del Continente fatta di elementi compositi, che ha i due poli opposti nel laicismo della Francia e nel confessionismo della Grecia, mentre l'integrazione delle comunità musulmane nella società europea pone alla laicità problemi non previsti dal legislatore e determina reazioni di integralismo confessionale. Queste ultime a loro volta turbano ulteriormente l'equilibrio mentre la risposta oggi moda è un *pastiche* di sapori, aromi e anche di culture e di fedi. I musulmani nell'Unione Europea sono ormai milioni: alcuni pensano di essere liberi cittadini attraverso un processo di integrazione, altri di vedere nel Continente una nuova terra di conquista da parte dell'islam, con una invasione (o che viene percepita come tale) di persone che provengono da diverse culture.

A questo proposito lasciatemi esprimere un auspicio in relazione al rapporto Europa-Islam, che riguarda il fatto che il peso della storia non può essere cancellato dal diritto ecclesiastico europeo, proprio in rapporto alla ragione per cui tale diritto nasce proprio per porre rimedio ai conflitti (dal conflitto per la lotta delle investiture in poi), si può ritenere che saprà trovare soluzione anche al contatto tra monismo islamico e dualismo cristiano.

La strada è piuttosto quella di un confronto tra la mondo democratico-occidentale e quello teocratico islamico, mentre solo lo Stato laico può garantire lo spazio completo di libertà. Parimenti riconoscere che è necessario ridiscutere i fondamenti giuridici per la disciplina delle libertà religiose non significa che ciò sia politicamente possibile: una cosa è desiderare che lo Stato italiano e che l'U.E. siano laici, altra cosa è osservare

se possono esserlo. Si tratta di assumere come base una laicità concreta, così come ogni Stato ha elaborato.

Per tutto quanto considerato non si può che auspicare una U.E. attenta alla pluralità dei valori, che comprendono la sua storia, tra cui i valori religiosi cristiani sono tipici e caratterizzanti della realtà socio-politica.

5) *La dimensione universale della Chiesa cattolica*

In particolare è difficile parlare di antica (Stati nazionali) o nuova sovranità (U.E.) senza tenere presente le Chiese, per il fatto che le loro singole strutture mantengono una peculiare identità che finisce con il riverberarsi nella sfera pubblica. Ciò riguarda specialmente la Chiesa cattolica (come sappiamo l'aggettivo deriva dal greco *katà olòn*, che significa presso tutti), perché, se le protestanti o ortodosse sono locali e nazionali e possono parteggiare, la cattolica ha il dovere di restare *super partes*.

Quindi, a me sembra (dopo che già Pio XII incoraggiò le iniziative e i movimenti per promuovere l'unità europea come fattore di un rafforzamento dei Paesi liberi dell'Occidente e Giovanni Paolo II auspicò che i valori della cristianità fossero a fondamento dell'unità del Continente e il riconoscimento delle religioni nella Carta europea) che, nel più generale impegno di riconciliare la ragione con la fede proprio dell'attuale pontefice, debba essere riservata attenzione alla posizione di Benedetto XVI a proposito del nostro Continente e dei suoi fondamenti spirituali nella crisi delle culture²⁰.

Si tratta di un percorso che, pur non privo di incomprensioni e battute d'arresto, fa seguito alla visione fideistica e misticheggiante di Giovanni Paolo II.

“Nel pensiero di Giovanni Paolo II vi era uno sforzo di togliere alle espressioni “Europa orientale” ed “Europa occidentale” il significato (culturale, politico e anche militare) che esse avevano assunte, con la divisione del continente in due mondi o blocchi, acquisito progressivamente, ma soprattutto dopo la seconda guerra mondiale. Secondo il pontefice esse andavano riportate al loro significato originario che era religioso-cul-

²⁰ Cfr. J. RATZINGER, *Europa. I suoi fondamenti spirituali ieri, oggi e domani*, in M. PERA-J. RATZINGER, *Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, islam*, Milano, Mondadori, 2004.

turale e che si amalgamavano nella corrispondenza intrinseca fra civiltà europea e civiltà portata dal cristianesimo. Questo spiega il risalto dato alle manifestazioni volute da Giovanni Paolo II miranti a celebrare il battesimo e l'evangelizzazione delle genti slave"²¹.

Parlando di incomprensioni il riferimento è chiaro, ma a proposito dell'intervento del pontefice all'Università di Ratisbona mi domando se non dobbiamo tornare all'elogio della doppia verità: con gli Stati che parlano agli Stati adoperando il linguaggio della diplomazia e i governi che si rivolgono ai governati con le espressioni della politica, ma il linguaggio della diplomazia non è quello della politica o della religione e quel discorso fu soltanto un intervento di taglio culturale religioso.

Per riassumere, posto che lo Stato democratico postula il sistema di distinzione in luogo della separazione e percorrere la categoria della distinzione non vuol dire negare il principio di laicità²², posto, infine, che è necessario identificare un fondamento etico e non burocratico dell'Unione, ritengo non privo di sostanza il disegno di proporre il cristianesimo come insegnamento adeguato e storicamente fondante per costruire la base etica di una religione civile dell'Occidente. Ricordiamo quanto Robert Schuman ebbe a dichiarare il 19 marzo 1958, di fronte al Parlamento europeo: "Tutti i Paesi dell'Europa sono permeati della civiltà cristiana. Essa è l'anima dell'Europa che occorre ridarle".

Per contro una diverso credo civile non religioso implicherebbe che lo Stato avesse una propria proposta, cosa che, come si è detto, non è conciliabile con il progetto democratico, fondamento dell'Unione.

Possiamo esprimerci in altri termini, giocare sugli equilibrismi verbali, ma tornerà sempre il tema delle radici cristiane del Vecchio Continente, non ipoteca sul futuro dell'Unione, ma eredità per la storia di tutti i popoli e come espressione della civiltà di questa Europa, che è "un territorio che storicamente è stato unito da fattori di cultura, storia, civiltà comuni, in cui le tre grandi realizzazioni del Cristianesimo: cattolicesimo, ortodossia, protestantesimo, che corrispondono a tre aree politiche e culturali del continente, hanno valori comuni e specifici, che non possono essere ignorati, ma tutti questi valori debbono contribuire alla costruzione di una nuova Europa pluralista in senso religioso, culturale e politico nel rispetto dei valori etici, tra cui primo tra tutti la tutela della dignità e

²¹ G. BARBERINI, *L'ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso*, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 387.

²² Cfr. F. DE GIORGI, *Laicità europea*, cit.

libertà dell'uomo, della valorizzazione della specificità, della promozione sociale e della salvaguardia dell'ambiente naturale" ²³.

6) *Considerazioni conclusive*

Non molto tempo addietro una madre finlandese innescò un'azione giudiziaria che vide anche l'intervento della Corte costituzionale per aver chiesto ²⁴ che fosse rimosso il crocifisso dalla scuola frequentata dai propri figli italiani; in questo dimenticando che la croce è raffigurata nella bandiera nazionale della Repubblica di Finlandia. Analogamente chi è travolto da cieco laicismo non osserva che nella bandiera dell'Europa sono raffigurate le dodici stelle in campo azzurro di cui parla l'*Apocalisse* (12, 1): "E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul capo ...".

Il nostro Continente è carico di tradizioni e può unificarsi solo sulla base degli elementi comuni, cioè salvaguardandoli, perché l'afasia di questo tessuto unitario conduce alla amnesia; tutto questo mentre una deriva economicistica ci sta sommergendo in direzione di un'area di libero scambio, con un Parlamento isolato e un'opinione pubblica sempre più distaccata dalla politica. A ciò si somma la confusione ideologica del presente (che trova espressione nei disordini di piazza, i quali non hanno matrice politica come viene sostenuto da chi governa ma sociale) e, in una fase di transizione lunga – che solo a momenti si manifesta in modo intenso – si passa dagli estremi della casta a quelli del populismo.

Un contributo ai nuovi assetti dell'U.E. e una via per una nuova cittadinanza che sappia unire tutti gli europei, può dunque derivare in primo luogo da una Carta democratica e non solo di contenuto democratico, dalla costruzione di una laicità comune ma non assoluta, ma anche dalla ripresa dello studio del passato e del ruolo della Chiesa cattolica come istituzione universale, staccata dagli Stati nazionali ²⁵.

²³ V. PARLATO, *Verso la Costituzione europea. Atti dell'incontro di studio*. Urbino, 17 giugno 2002, Milano, Giuffrè, 2003, pag. 127; del medesimo Autore si veda anche: *Note in merito ad una unione europea attenta alla salvaguardia delle pluralità di valori religiosi cristiani*, in www.statoechiese.it.

²⁴ Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza, 13-15 dicembre 2004, n. 389.

²⁵ Riflessioni a proposito di quei modelli di unificazione europea che precedettero gli Stati nazionali e che rappresentano un elemento di riflessione sull'esperienza politica verso cui dirigersi, possono leggersi in: F. CARDINI-S. VALZANIA, *Le radici perdute dell'Europa. Da Carlo V ai conflitti mondiali*, Milano, Mondadori, 2006.

In particolare, non “si può ignorare che a porre la dignità della persona umana al centro dell’ordinamento giuridico sia stato, prima di ogni altro, il diritto canonico, per la semplice ma forte ragione che per la concezione cristiana, come per quella giudaica, ogni persona è <immagine di Dio>”²⁶.

Progettiamo dunque il futuro ma senza ignorare il passato: questa è la strada, la lunga strada che ci attende se vogliamo una Europa *in progress*, che abbia alla base della propria unità non soltanto gli interessi economici ma la memoria della capacità unificante del retaggio storico della propria cultura.

²⁶ O. FUMAGALLI CARULLI, *A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio*, cit., pag. 143.